

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 aprile 2013, Fercal — Consultadoria e Serviços/UAMI — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA) (T-360/11), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 aprile 2011 (procedimento R 2355/2010-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Parfums Rochas SAS e la Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Fercal — Consultadoria e Serviços Lda è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 260 del 7. 9. 2013.

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Törvényszék Ungheria) — Katalin Sebestyén/Zsolt Csaba Kóvári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt

(Causa C-342/13) ⁽¹⁾

(Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Contratto di mutuo ipotecario concluso con una banca — Clausola che prevede la competenza esclusiva di un'istanza arbitrale — Informazioni concernenti la procedura di arbitrato fornite dalla banca in occasione della conclusione del contratto — Clausole abusive — Criteri di valutazione)

(2014/C 184/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Katalin Sebestyén

Convenute: Zsolt Csaba Kóvári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal do Trabalho do Leiria — Interpretazione dell'articolo 19 della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110, pag. 1) — Trasmissione universale di tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante — Trasmissione della responsabilità contravvenzionale — Normativa nazionale che, in caso di fusione mediante l'incorporazione in una società di un'altra, non prevede l'estensione di un procedimento relativo ad una contravvenzione commessa dalla prima anteriormente alla fusione

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il punto 1, lettera q), dell'allegato di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale interessato appurare se la clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra una banca ed un consumatore, la quale attribuisce ad un tribunale arbitrale permanente, le cui decisioni non sono impugnabili in diritto interno, la competenza a conoscere di qualsiasi controversia sorta nell'ambito di tale contratto, debba, in rapporto all'insieme delle circostanze che accompagnano la conclusione del suddetto contratto, essere considerata abusiva ai sensi delle suddette disposizioni. Nell'ambito di tale valutazione il giudice nazionale interessato deve in particolare:

— verificare se la clausola in questione abbia per oggetto o per effetto di sopprimere o di ostacolare l'esercizio di azioni in giustizia o di mezzi di ricorso da parte del consumatore, e

— tener conto del fatto che la comunicazione al consumatore, prima della conclusione del contratto, di informazioni generali sulle differenze esistenti tra il procedimento arbitrale ed il procedimento giurisdizionale ordinario non può, da sola, permettere di escludere il carattere abusivo di tale clausola.

In caso di soluzione affermativa, incombe pertanto al suddetto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato a detta clausola.

(¹) GU C 336 del 16.11.2013.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 13 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral — Portogallo) — Merck Canada Inc./Accord Healthcare Limited, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon BV, Ranbaxy Portugal — Comércio e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Unipessoal Lda

(Causa C-555/13) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Nozione di «organo giurisdizionale nazionale» ai sensi dell'articolo 267 TFUE — Tribunal Arbitral necessário — Ricevibilità — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 13 — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Durata di un certificato — Periodo massimo di esclusiva)

(2014/C 184/12)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral

Parti

Ricorrente: Merck Canada Inc.

Convenute: Accord Healthcare Limited, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon BV, Ranbaxy Portugal — Comércio e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Unipessoal Lda

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Arbitral — Interpretazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (GU L 152, pag. 1) — Durata del certificato — Periodo di esclusiva che può eccedere una durata totale di quindici anni a partire dalla prima autorizzazione di immissione in commercio nell'Unione del medicinale in questione

Dispositivo

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, in combinato disposto con il considerando 9 di quest'ultimo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il titolare che disponga contemporaneamente di un brevetto e di un certificato protettivo complementare possa far valere l'intera durata di validità di un siffatto certificato calcolata applicando detto articolo 13, in una situazione in cui, in forza di una simile durata, esso beneficerebbe di un periodo di esclusiva su un principio attivo superiore a quindici anni a decorrere dalla prima autorizzazione di immissione in commercio, nell'Unione europea, del medicinale che consiste in tale principio attivo o che lo contiene.

(¹) GU C 15 del 18.01.2014.